

Arriva il 730, miniguia alle (solite, inutili) novità

Vorrei informazioni sul nuovo modello 730/2013: potete riassumermi le principali novità in merito, anche con riferimento al nuovo sistema di tassazione per terreni e fabbricati che si è venuto a creare con l'introduzione dell'Imu?

Come ogni anno l'arrivo dei modelli dichiarativi, in questo caso il Modello 730/2013, reca con sé il solito tourbillon di cambiamenti nelle modalità di compilazione: pertanto, qui di seguito, si cercherà di evidenziare tutte quelle novità per le quali, a nostro avviso, maggiore sarà l'impatto sui redditi dei contribuenti.

Innanzitutto parliamo del nuovo sistema di tassazione per terreni e fabbricati venutosi a creare con l'introduzione dell'Imu.

Per effetto di questa nuova imposta, infatti, a partire dall'esercizio 2012 i terreni non affittati (Quadro A) non scontano più l'Irpef (e relative addizionali) sul proprio reddito dominicale, mentre l'ordinaria tassazione continuerà a gravare sul reddito agrario e sui terreni esenti da Imu (aree montane o collinari), pur se non affittati.

Parimenti, per i fabbricati non locati (Quadro B), l'Imu ha sostituito l'Irpef ed addizionali sul reddito fondiario (che non andrà quindi più denunciato), mentre scontreranno l'ordinaria tassazione i fabbricati esenti da Imu, anche se sfitti.

Nella particolarissima ipotesi, poi, di abitazione principale parzialmente locata, sarà dovuta sia Imu che l'Irpef nel caso il canone annuo di affitto risulti superiore alla rendita catastale rivalutata.

Sempre in merito ai fab-

bricati, risulta completamente innovata la modalità di determinazione del reddito degli immobili di interesse storico ed artistico: infatti, se locati, il relativo reddito sarà costituito dal maggiore importo tra il 50% della rendita rivalutata ed il canone di locazione abbattuto del 35%; nell'ipotesi, invece, che risultino sfitti, eliminato il regime agevolato in base al quale il reddito era determinato utilizzando la minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui si trova il fabbricato, ora andrà sempre dichiarata la rendita effettiva, anche se ridotta alla metà.

Alcune modifiche, di carattere però solo compilativo, sono state introdotte anche nel Quadro C, relativo ai redditi di lavoro dipendente, dove andranno indicati particolari codici necessari per fruire delle agevolazioni per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall'estero o per docenti e ricercatori che, pur risiedendo all'estero, svolgevano attività nel nostro Paese, ovvero ancora per coloro che lavorano all'estero in zone di frontiera (cd. transfrontaliere) o in Paesi limitrofi, ma che comunque risiedono in Italia.

Maggiormente significativi sono, invece, le novità che hanno investito il Quadro E degli oneri e spese: infatti, per gli interventi di re-

cupero del patrimonio edilizio (Sezione III del Quadro citato), effettuati nel periodo tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, la detrazione passa dal 36% al 50% delle spese sostenute, il cui limite è ora addirittura raddoppiato (96 mila euro al posto dei precedenti 48 mila euro).

Di contro, a partire dal 2012, i contributi sanitari obbligatori (Ccss) versati con il premio dell'assicurazione RC auto saranno deducibili solo per la parte che eccede i 40 euro.

Da ultimo rileviamo la presenza di 3 nuovi soggetti (che si aggiungono ai 7 precedenti) quali beneficiari della scelta del contribuente per la destinazione dell'8 per mille del proprio reddito.

Infine ricordo che il modello 730/2013 è scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate: la si può compilare online, stampare e consegnare al proprio commercialista.

Se è il datore di lavoro oppure l'ente pensionistico a prestare assistenza fiscale, il 730 deve essere presentato entro il 30 aprile 2013; se, invece, è stata richiesta l'assistenza nella compilazione di un Caf o di un professionista abilitato all'invio telematico la scadenza è quella del 31 maggio 2013.

**Dott. Commercialista
Davide Andreazza
Studio Andreazza**

SEPARAZIONI

L'assegno per i figli può cambiare

L'importo dell'assegno di mantenimento del figlio, determinato in sede di separazione a carico del padre, rimane tale nel tempo oppure può subire una diminuzione in relazione alla diminuzione del reddito percepito dal padre?

Certamente l'importo dell'assegno di mantenimento può subire una diminuzione, che tuttavia non è automatica.

A proposito, il padre ha diritto di richiedere la modifica delle condizioni della separazione avanti il Tribunale di residenza del coniuge separato e chiedere contestualmente la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio, dimostrando l'intervenuta diminuzione del suo reddito.

L'azione non può essere introdotta dal padre personalmente, bensì tramite un avvocato. Fino al momento del provvedimento del Tribunale, tuttavia, egli resterà obbligato a versare l'importo originariamente determinato, potendo subire legittimamente, in caso contrario, l'esecuzione da parte della moglie. E l'attesa della decisione del giudice può durare anche molto tempo.

**Avv. Vanda Cappelletti
Studio Legale Cappelletti**

INVALIDITÀ

Il "sì" dipende anche dal reddito del coniuge

Nel computo del reddito ai fini della richiesta della pensione di invalidità viene considerato anche il reddito del coniuge del richiedente?

Per anni la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha altalenato tra due orientamenti opposti: alcune volte stabiliva che per aver diritto a tale tipo di pensione si dovesse considerare solo il reddito personale del beneficiario (cfr. 18825/08; 7259/09; 20426/10; 4423/12); altre volte che si dovesse considerare il reddito dei coniugi (16311/02; 13261/07; 4677/11; 21345/11; 10276/12; 10658/12; 20274/12).

Recentemente, invece, la stessa Corte, con ordinanza 8535/13 dell'8 aprile scorso, ha posto fine alle polemiche relative al computo del requisito reddituale in materia di pensione di inabilità. Con l'ordinanza in esame gli Ermellini hanno definitivamente stabilito che nel computo del reddito necessario per il riconoscimento della pensione di invalidità rientra anche quello dell'eventuale coniuge.

Ad oggi anche l'Istituto di Previdenza pare essersi conformato all'orientamento ultimo della Cassazione.

**Avv. Giuseppe Colucci
Lavoro Lex**

LAVORO

Non è per tutti il lavoro accessorio

Tutti possono avvalersi del lavoro occasionale accessorio o vi sono limiti soggettivi?

Il lavoro occasionale accessorio può essere svolto nell'ambito di qualsiasi attività economica, da qualsiasi soggetto, occupato o disoccupato, autonomo o subordinato (ad eccezione del lavoro agricolo), ovviamente nel rispetto dei limiti dettati dalla relativa disciplina.

E' prevista, invece, incompatibilità tra rapporto di lavoro occasionale accessorio e rapporto di lavoro subordinato a favore dello stesso committente.

Coloro che percepiscono prestazioni a sostegno del reddito o integrative del salario - es. disoccupazione, Cig, Cigs - possono utilizzare le prestazioni di lavoro accessorio anche per l'anno 2013 ma non devono superare il limite di compenso massimo pari a 3.000 euro annui (4.000 lordi).

E' solo il caso di precisare che il compenso percepito dal prestatore occasionale è esente da ogni imposizione fiscale e che lo stesso non incide sullo stato di disoccupazione.

**Dott. Fabio Ardau
Consulente del lavoro**